



Procedura per la gestione delle operazioni con Parti Correlate

ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni

Versione	Data di approvazione	Redatto da	Approvato da	data efficacia
01/2021	30/04/2021	<i>Adeempimenti Societari</i>	C.d.A.	1/07/2021

Indice

1.	PREMESSA	5
2.	DEFINIZIONI	6
3.	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	11
3.1	FINALITA' DELLA PROCEDURA	11
3.2	REVISIONE DELLA PROCEDURA	11
3.3	CONTROLLO SULLA PROCEDURA	12
3.4	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEL GRUPPO	12
4.	PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	13
4.1	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	13
4.1.1	Soggetti inclusi	12
4.1.2	Identificazione delle Parti Correlate	12
4.2	INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	14
4.2.1	Informativa al Comitato Parti Correlate	15
4.2.2	Operazioni ordinarie di maggiore rilevanza e Casi Dubbi	15
4.3	PRESIDI EQUIVALENTI E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DA PARTE DEL COMITATO	16
4.3.1	Operazioni di minore rilevanza	20
4.3.2	Operazioni di maggiore rilevanza	22
4.3.3	Remunerazioni	23
4.4	APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	23
4.4.1	Operazioni di minore rilevanza	23
4.4.2	Operazioni di maggiore rilevanza	22
4.4.3	Operazioni delle Società Controllate	23
4.4.4	Delibere Quadro	25
5.	CASI E FACOLTA' DI ESCLUSIONE	25
5.1	OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD	25
5.2	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	26
5.3	OPERAZIONI INFRAGRUPPO	27
5.4	OPERAZIONI STRAORDINARIE	26
5.5	ALTRI CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	26
6.	FLUSSI INFORMATIVI	28

6.1	COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ORGANI SOCIALI	29
6.2	INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	29
6.2.1	Operazioni di minore rilevanza	29
6.2.2	Operazioni di maggiore rilevanza	29
6.2.3	Informativa finanziaria	30
6.2.4	Operazioni ordinarie di maggiore rilevanza	32
6.2.5	Delibere Quadro	32
6.2.6	Comunicati stampa	31
7.	MONITORAGGIO	33

Allegati

All. A): Allegato 3 al Regolamento Consob

All. B): Allegato 4 al Regolamento Consob

All. C): Appendice al Regolamento Consob

1. PREMESSA

La presente Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate (di seguito anche la "Procedura") è adottata ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49, e ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito il "Regolamento OPC"). In particolare, la presente versione della Procedura OPC recepisce le modifiche apportate al Regolamento OPC con delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, in vigore dal 1° luglio 2021.

Le regole contenute nel presente documento vengono applicate in coerenza con il citato Regolamento OPC, con le comunicazioni e gli orientamenti interpretativi adottati dalla Consob (le "Comunicazioni Consob") e con il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

Alla luce di quanto statuito dall'art. 154-bis TUF la presente Procedura è stata condivisa con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al fine di assicurare un coordinamento con le procedure amministrative e contabili.

Secondo quanto previsto dal citato Regolamento OPC, il presente testo è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (di seguito anche "Cattolica" o la "Capogruppo" o la "Società") in data 30 aprile 2021 previa espressione del parere favorevole del Comitato Parti Correlate (come oltre definito) ed entra in vigore il 1° luglio 2021.

La presente Procedura ha sostituito quella precedentemente in vigore, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica in data 19 dicembre 2019.

Gli aggiornamenti contenuti nella presente edizione della Procedura derivano principalmente dalla necessità di adeguarne i contenuti alla nuova versione del Regolamento OPC sopra citato.

La Procedura, ed ogni eventuale successiva modifica, è pubblicata sul sito *internet* di Cattolica, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile.

In caso di modifiche alla normativa vigente recanti disposizioni incompatibili/ulteriori rispetto agli adempimenti inclusi nella presente Procedura, resta inteso che la Società dovrà rispettare gli obblighi normativi previsti e procedere all'aggiornamento del presente documento.

L'Alta Direzione di Cattolica, come definita nel paragrafo 2, punto 1, emana specifiche Disposizioni applicative ed interpretative (di seguito le "Disposizioni Applicative"), anche per il tramite della funzione di Presidio Organizzativo OPC definita nel paragrafo 2, punto [25], previo parere del Comitato Parti Correlate.

Restano ferme, in quanto applicabili, le Linee guida in materia di operatività infragruppo approvate dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica in adempimento di quanto disposto dal Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016.

2. DEFINIZIONI

Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento OPC (cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito), ai fini dell'applicazione della presente Procedura si intendono per:

1. "Alta Direzione": l'Amministratore Delegato e/o i Direttori Generali e/o ViceDirettori Generali della società Cattolica e delle Società Controllate.
2. "Amministratore indipendente": amministratore riconosciuto come indipendente dalla Società ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance e degli artt.147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF.
3. "Amministratore non correlato": gli amministratori definiti tali dall'art. 3, comma 1, lett. i, del Regolamento OPC.
4. "Amministratori coinvolti nell'operazione": gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. i-bis), del Regolamento OPC.
5. "Codice di Corporate Governance": il Codice di Corporate Governance delle società con azioni quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.
6. "Comitato": il Comitato Parti Correlate ovvero, quando chiamato a svolgere le funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi del successivo paragrafo 4.3.3 della presente Procedura, il Comitato per la Remunerazione.
7. "Comitato Parti Correlate": il comitato composto da n. 3 Amministratori Indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, cui sono attribuite le funzioni di comitato per le Operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento OPC, fatta salva la competenza del Comitato per la Remunerazione per le operazioni rientranti nel successivo paragrafo 4.3.3 della presente Procedura.
8. "Comitato per la Remunerazione": il comitato endoconsiliare composto da 3 o 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e ai sensi dell'art. 3, raccomandazione n. 16, del Codice di Corporate Governance, composto in maggioranza da Amministratori indipendenti, che svolge le funzioni di comitato per le Operazioni con parti correlate in relazione alle operazioni rientranti nel successivo paragrafo 4.3.3. della presente Procedura.
9. "Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": le condizioni definite tali dall'art. 3, comma 1, lett. e), del Regolamento OPC.
10. "Controllo" e "Controllo congiunto": si intendono le fattispecie tempo per tempo individuate dai Principi Contabili Internazionali.
11. "Dirigenti con Responsabilità strategiche": i soggetti tempo per tempo individuati dai Principi Contabili Internazionali. In particolare, ai fini della disciplina in materia di operazioni con parti correlate sono considerati Dirigenti con responsabilità strategiche della Società gli Amministratori (esecutivi e non), i

componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, i Direttori Generali, i Condirettori Generali ed i ViceDirettori Generali di Cattolica qualora nominati, gli Amministratori delegati e Direttori Generali delle società controllate immobiliari, qualora nominati, nonché gli eventuali ulteriori soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione quali Dirigenti con responsabilità strategiche, anche in considerazione di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo nonché dell'articolazione delle deleghe intercorse.

12. "Dirigente Preposto": il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato ai sensi dell'154-bis del TUF.
13. "Esperti indipendenti": soggetti esterni al Comitato, chiamati ad assistere il Comitato stesso che ne verifica preventivamente l'indipendenza applicando i requisiti previsti dal paragrafo 2.4 dell'Allegato n. 4 al Regolamento OPC ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate"), che indica le relazioni da tenere in considerazione nel qualificare l'esperto come indipendente.
14. "Funzione Operativa": la funzione della Società o delle Società Controllate in generale competente per una singola operazione secondo quanto definito dall'organizzazione interna della Società.
15. "Influenza notevole": si intende la fattispecie tempo per tempo individuata dai Principi Contabili Internazionali.
16. "Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate": le operazioni effettuate da Società Controllate con Parti Correlate di Cattolica quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte di un esponente aziendale o di una funzione aziendale, di un Comitato ovvero del Consiglio di Amministrazione della controllante Cattolica, secondo quanto indicato anche nelle Comunicazioni Consob.
17. "Operazioni con parti correlate": si intendono le fattispecie tempo per tempo individuate dai Principi Contabili Internazionali.
18. "Operazioni di importo esiguo": operazioni il cui controvalore è ricompreso nelle soglie descritte al paragrafo 5.2 della presente Procedura.
19. "Operazioni di maggiore rilevanza": le Operazioni con parti correlate per le quali almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento OPC risulti superiore alle soglie ivi previste.
20. "Operazioni di minore rilevanza": le Operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Regolamento OPC.
21. "Operazioni infragruppo": le operazioni poste in essere da Cattolica con società controllate o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni delle società dianzi indicate con Società Collegate alla Capogruppo o alle società controllate. Per le operazioni "infragruppo" ai sensi della presente disciplina si fa riferimento alle definizioni di "Controllo" e "Società Collegate" di cui ai Principi Contabili Internazionali, come richiamati, rispettivamente, ai punti 10 e 31 del presente articolo 2.
22. "Operazioni ordinarie": le Operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Regolamento OPC, tenuto conto anche delle Comunicazioni Consob.

In particolare, il carattere di ordinarietà ricorre allorché l'operazione sia ascrivibile (i) all'attività operativa o (ii) all'attività finanziaria a questa connessa.

(i) Per attività operativa si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come attività di "investimento" o "finanziarie".

In ragione di quanto precede, possono di norma considerarsi rientrare nell'ambito dell'attività operativa di Cattolica e delle Società assicurative Controllate da Cattolica le seguenti tipologie di operazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le operazioni per l'esercizio dei rami di cui all'art. 2 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 al cui esercizio la società è autorizzata;
- la riassicurazione attiva e passiva;
- i rapporti di intermediazione assicurativa;
- la gestione degli attivi della società, che non costituiscano attività di investimento;
- le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi e, in generale, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività delle società, che rientrino nelle attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";

ferme le verifiche preventive da effettuarsi caso per caso e in ogni caso la necessità di analisi preventiva da parte del Presidio OPC, con il supporto se del caso della Funzione Operativa di riferimento per il corretto inquadramento della fattispecie ed eventualmente con l'ulteriore coinvolgimento del Comitato, ai sensi della presente Procedura.

Per le Società non assicurative Controllate da Cattolica, possono di norma essere considerate rientrare nell'attività operativa le operazioni legate sostanzialmente al core business della singola Società interessata e che dunque rientrano tra le principali attività generatrici di ricavi della Società, tenuto conto di quanto previsto dal rispettivo oggetto sociale, oltre che le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie"; anche in questo caso, resta ferma la necessità di analisi preventiva da parte del Presidio OPC, con il supporto se del caso della Funzione Operativa per il corretto inquadramento della fattispecie, ed eventualmente con l'ulteriore coinvolgimento del Comitato, ai sensi della presente Procedura.

(ii) Per attività finanziaria connessa all'attività operativa si intendono le operazioni qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa.

Fermo quanto precede, per valutare se un'operazione rientra nell'"ordinario esercizio" dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa sono inoltre da prendere in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ricorrenza del tipo di operazione: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di valenza contraria;
- dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Occorre

tuttavia ricordare che l'esclusione di cui trattasi è applicabile anche alle Operazioni di maggiore rilevanza: ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni;

- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie;
- natura della controparte: è possibile individuare operazioni che non rientrano nell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

23. "Organo deliberante": l'organo o la funzione competente a decidere in ordine all'approvazione di un'operazione, individuato secondo la struttura delle deleghe e dei poteri di volta in volta in vigore.

24. "Parte Correlata": un soggetto definito tale dai Principi Contabili Internazionali.

25. "Presidio Organizzativo" o "Presidio OPC": la funzione di Cattolica responsabile, tra l'altro, delle seguenti attività:

- identificazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Funzione Operativa o dall'Alta Direzione, della tipologia di Operazione con parte correlata, in termini di maggiore o minore rilevanza;
- valutazione della presenza dei requisiti per classificare un'Operazione con parti correlate, segnalata ai sensi del paragrafo 4.2, come non soggetta, in tutto o in parte, all'applicazione della presente Procedura;
- predisposizione, anche con il supporto delle Funzioni Operative e delle altre funzioni aziendali di volta in volta competenti, delle informative da rendere al Comitato ai sensi dei successivi paragrafi 4.2.1, 4.3 e 4.4 della presente Procedura;
- predisposizione dell'informativa periodica nei casi previsti al paragrafo 6.1;
- monitoraggio trimestrale *ex post* (cfr. successivo par. 7) sulla corretta applicazione da parte delle Funzioni Operative delle disposizioni contenute nella presente Procedura relativamente ad operazioni che, in forza di regole e blocchi informatici inseriti negli applicativi aziendali in linea con quanto previsto dalla presente Procedura, sono state escluse dall'applicazione della Procedura stessa senza essere sottoposto alla valutazione del Presidio OPC ai sensi del successivo paragrafo 4.2;
- supporto consultivo alle funzioni aziendali delle Società del Gruppo con riferimento alle problematiche attinenti all'operatività con Parti Correlate;
- aggiornamento della presente Procedura ogni qualvolta ne sorga la necessità/opportunità, e in ogni caso con cadenza almeno triennale, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2 della presente Procedura.

L'Alta Direzione può peraltro avocare a sé l'esercizio delle funzioni sopraindicate.

26. "Principi Contabili Internazionali": i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

27. "Regolamento del Comitato Parti Correlate": il Regolamento del Comitato Parti Correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, tempo per tempo applicabile.
28. "Regolamento Emittenti": il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
29. "Soci non correlati": i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.
30. "Società Controllate": le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., da Cattolica, direttamente o indirettamente. Si rinvia alla definizione di cui al punto 21, per quanto riguarda la definizione di società controllate e collegate nei casi di "operazioni infragruppo" come previste dal Regolamento OPC.
31. "Società Collegate": le società definite come tali dai Principi Contabili Internazionali.
32. "Stretti familiari": i soggetti definiti tali dai Principi Contabili Internazionali.
33. "Testo Unico" o "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 FINALITA' DELLA PROCEDURA

La presente Procedura detta le regole e le modalità volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina rilevante, quale che sia la competenza deliberativa sulle stesse.

In particolare, il presente documento definisce:

- a) i requisiti di indipendenza degli amministratori che compongono il Comitato;
- b) il perimetro delle Parti Correlate;
- c) le Operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e le Operazioni di importo esiguo;
- d) le tipologie dei casi di esclusione dall'applicazione della presente Procedura ai quali Cattolica intende fare ricorso;
- e) le modalità con cui si istruiscono e si approvano le Operazioni con parti correlate e le regole con riguardo alle ipotesi in cui Cattolica esamina o approva le Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate con sue Parti Correlate;
- f) le modalità e i tempi con i quali sono fornite agli Amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con parti correlate, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- g) i flussi informativi interni, anche in relazione all'applicazione dei casi di esenzione, nonché gli obblighi di trasparenza agli organi di Vigilanza ed al mercato.

Il presente documento specifica, inoltre, le ulteriori scelte effettuate da Cattolica con riguardo alle opzioni rimesse agli emittenti dal Regolamento OPC.

3.2 REVISIONE DELLA PROCEDURA

Ogni qualvolta ne sorga la necessità ed opportunità – e in ogni caso con cadenza almeno triennale – il Presidio OPC, se del caso anche su indicazione del Comitato, del Consiglio di Amministrazione o di un Consigliere, valuta l'opportunità di procedere ad una revisione della presente Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute nella normativa applicabile, negli assetti proprietari della Società nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa. A seguito delle valutazioni condotte, il Presidio Organizzativo propone al Comitato Parti Correlate, l'eventuale aggiornamento e revisione della presente Procedura ovvero il mantenimento della Procedura in essere.

Sulla base di quanto precede, Il Comitato Parti Correlate (i) valutata favorevolmente la proposta di modifica della Procedura, la sottopone per approvazione al Consiglio di Amministrazione di Cattolica, unitamente al relativo parere, ovvero, a seconda dei casi (ii) valutata favorevolmente la proposta di non intervenire sulla

Procedura, la sottopone al Consiglio di Amministrazione, unitamente al relativo parere.

3.3 CONTROLLO SULLA PROCEDURA

Al Comitato per il Controllo sulla Gestione è attribuito il compito di controllare l'osservanza della presente Procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica e di verificare la conformità della stessa ai principi indicati nel Regolamento OPC, relazionandone all'Assemblea ai sensi dell'art. 153 del TUF.

A tal fine il Comitato per il Controllo sulla Gestione può avvalersi delle attività di verifica svolte dalla funzione Internal Audit della Capogruppo e/o richiedere alla stessa specifici approfondimenti e riscontri.

3.4 APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEL GRUPPO

La Procedura è trasmessa dalla Capogruppo alle Società Controllate perché ne prendano conoscenza anche ai fini di quanto previsto dal Regolamento OPC. Gli organi amministrativi delle Società Controllate impartiscono le opportune istruzioni alle funzioni competenti affinché le medesime adempiano a quanto previsto dalle presenti disposizioni a carico delle Società Controllate stesse e dei loro Organi e funzioni.

4. PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA E IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

4.1.1 SOGGETTI INCLUSI

La presente Procedura si applica alle operazioni poste in essere con Parti Correlate, nonché, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento OPC, con i seguenti soggetti:

- Fondi Immobiliari in cui Cattolica da sola e/o per il tramite di Società Controllate, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel Fondo stesso pari o superiore al 50% delle quote;
- Fondazione Cattolica Assicurazioni, per le operazioni diverse dalla destinazione di utili come facoltizzata ai sensi dell'art. 43.2 dello Statuto di Cattolica.

4.1.2 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

La corretta gestione delle Operazioni con parti correlate, in termini di procedure autorizzative e di trasparenza al mercato, si fonda in primo luogo sulla completa e tempestiva individuazione delle Parti Correlate da parte di Cattolica.

A tal fine, la funzione aziendale individuata dall'Alta Direzione sulla base della normativa interna provvede innanzitutto a individuare tutte le Parti Correlate delle quali la Società possa avere direttamente contezza, sulla base delle informazioni a propria disposizione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Regolamento OPC, i soggetti ivi indicati sono tenuti a fornire a Cattolica le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate della Società e delle Operazioni con le medesime, comunicando in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

In aggiunta a quanto precede, la predetta funzione competente – laddove necessario – provvede a chiedere ai soggetti di volta in volta interessati le ulteriori informazioni che, anche sulla base di eventuali altre normative aziendali applicabili, ritenga necessario ai fini della completa individuazione del perimetro delle Parti Correlate.

Le informazioni relative a tutte le Parti Correlate sono raccolte e censite dalla predetta funzione aziendale individuata dall'Alta Direzione sulla base della normativa interna; tale funzione provvede al costante aggiornamento delle informazioni relative ai rapporti di correlazione anche richiedendo, con cadenza trimestrale, ai soggetti indicati ai capoversi precedenti di confermare/aggiornare le informazioni relative ai propri rapporti di correlazione, o includendo nuovi soggetti/entità nella lista di parti a loro correlate, sempre avendo riguardo ai principi e criteri presupposti per qualificare detto rapporto come correlazione ai sensi della normativa applicabile.

La lista delle Parti Correlate è messa a disposizione delle Funzioni Operative di Cattolica e delle Società Controllate mediante accesso ed interrogazione a portale, nell'apposita sezione della *intranet* aziendale, e

dalle stesse utilizzata per quanto necessario al rispetto delle disposizioni della presente Procedura e delle relative Disposizioni Applicative.

4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ogni Funzione Operativa, secondo le Disposizioni Applicative tempo per tempo vigenti, è tenuta a verificare sempre - e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'operazione - se la controparte potenziale (o le controparti potenziali) ovvero altre parti coinvolte nell'operazione rientrino fra i soggetti indicati nella lista delle Parti Correlate, avvalendosi a tal fine, ove disponibili, anche dei sistemi informatici aziendali, secondo quanto previsto dalle normative aziendali applicabili.

Nel caso in cui l'operazione sia riferibile a una Parte Correlata – e salvo i casi in cui, a seguito della consultazione dei sistemi informatici aziendali ai sensi del precedente capoverso, questi ultimi diano il via libera al compimento dell'operazione non rilevando situazioni di *alert* o di blocco (come ad es. avviene per alcune tipologie di Operazioni di importo esiguo) – la Funzione Operativa ne dà tempestiva comunicazione al Presidio Organizzativo fornendo tutti gli elementi ed informazioni in suo possesso per consentire al Presidio di inquadrare la fattispecie e procedere con la relativa istruttoria preventiva.

In particolare, il Presidio Organizzativo, dopo aver verificato, se del caso con il supporto della Funzione Operativa o di altre funzioni aziendali competenti, il valore dell'operazione (di importo esiguo, di minore o di maggiore rilevanza) – anche tenuto conto delle previsioni sul cumulo delle Operazioni di minore rilevanza ai fini degli obblighi di cui al paragrafo 6.2.2 –verifica l'applicabilità di uno o più casi di esclusione.

A valle delle predette verifiche, il Presidio Organizzativo:

- (i) nel caso in cui ritenga applicabile uno o più casi di esclusione, fornisce direttamente riscontro e relativo nulla osta all'operazione alla Funzione Operativa richiedente, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2.2 in relazione alle Operazioni di maggiore rilevanza per le quali ritenga applicabile l'esclusione prevista per le Operazioni ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- (ii) nel caso in cui non ritenga applicabile alcun caso di esclusione, procede con l'attivazione dell'*iter* istruttorio e deliberativo richiesto dalla presente Procedura a seconda della tipologia di operazione di volta in volta interessata;
- (iii) nei casi dubbi, procede secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2.2.

In ogni caso, il Presidio Organizzativo, con il supporto della Funzione Operativa di volta in volta competente, tiene traccia delle valutazioni effettuate con riferimento all'applicabilità di tutte le cause di esclusione ritenute applicabili nelle operazioni allo stesso segnalate, ed in particolare delle cause di esclusione in relazione (i) a tutte le Operazioni di maggiore rilevanza; (ii) a tutte le Operazioni ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (sia di maggiore che di minore rilevanza) e (iii) a tutte le Operazioni infragruppo (sia di maggiore che di minore rilevanza).

4.2.1 INFORMATIVA AL COMITATO

Il Presidio Organizzativo, nel caso in cui l'operazione segnalata non rientri nei casi di esclusione previsti dalla presente Procedura, trasmette per iscritto al Comitato, nei termini previsti dal paragrafo 4.3 (a seconda che si tratti di Operazione di minore o di maggiore rilevanza), l'informativa sull'operazione predisposta dal medesimo Presidio Organizzativo, con il supporto della Funzione Operativa e di altre eventuali funzioni aziendali, unitamente – quando disponibile – ad eventuale altra documentazione informativa e di supporto relativa all'operazione predisposta e/o messa a disposizione nel corso dell'attività istruttoria e/o delle trattative (quale ad es. documentazione contrattuale, analisi e valutazioni di esperti, pareri di esperti, etc.).

Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.3.2 per le Operazioni di maggiore rilevanza, la predetta informativa deve evidenziare almeno:

- i riferimenti alla natura della correlazione e la portata degli interessi della Parte Correlata nell'operazione;
- la descrizione delle caratteristiche, modalità e termini dell'operazione;
- le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'operazione; qualora le condizioni dell'operazione siano definite, dalla Funzione Operativa, equivalenti a quelle di mercato o standard, dovranno essere forniti, dalla stessa Funzione Operativa, oggettivi elementi di riscontro;
- il procedimento valutativo seguito, anche in relazione all'applicazione delle soglie di rilevanza e alla conseguente classificazione dell'operazione;
- le motivazioni strategiche dell'operazione e ogni elemento utile a consentire la valutazione dell'interesse della Società al compimento dell'operazione e, laddove desumibili dalla documentazione fornita dalla Funzione operativa la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.2.2 OPERAZIONI ORDINARIE DI MAGGIORE RILEVANZA E CASI DUBBI

Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, si ritenga che, in relazione ad un'Operazione di maggiore rilevanza, sia applicabile l'esclusione prevista per le Operazioni ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il Presidio Organizzativo informa tempestivamente il Comitato, fornendo le relative motivazioni e oggettivi elementi di riscontro, anche con il supporto della Funzione Operativa, affinché il Comitato possa preventivamente verificare la corretta applicazione di tale causa di esclusione, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 5.1.

Fermo quanto precede, qualora, anche a seguito delle valutazioni effettuate dal Presidio Organizzativo con il supporto della Funzione Operativa ai sensi del precedente paragrafo 4.2, permangano dubbi sulla qualificazione dell'operazione e/o circa l'applicazione di eventuali casi di esclusione previsti dalla presente Procedura, la valutazione viene rimessa al Comitato, il quale comunica le proprie conclusioni al Presidio Organizzativo e, ove del caso, avvia le procedure di cui ai paragrafi 4.3 e ss., della presente Procedura. A tal fine il Presidio Organizzativo trasmette al Comitato, contestualmente alla richiesta di valutazione, l'informativa di cui al paragrafo precedente.

4.3 PRESIDI EQUIVALENTI E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DA PARTE DEL COMITATO

Il Comitato fornisce il proprio parere ed adotta le decisioni di sua competenza secondo quanto previsto dalla presente Procedura e dal Regolamento del Comitato Parti Correlate (che, per le parti applicabili, deve considerarsi richiamato anche quando si tratti di operazione di competenza del Comitato per la Remunerazione¹).

Ogni componente del Comitato, non appena in possesso di sufficienti informazioni in merito ad un'operazione con Parti Correlate, deve dichiarare agli altri componenti l'eventuale esistenza di rapporti di correlazione che possano assumere rilievo ai fini della composizione del Comitato medesimo.

Con specifico riferimento al Comitato Parti Correlate, nel caso in cui, in relazione a una specifica operazione, uno o più componenti del Comitato Parti Correlate siano da considerarsi "correlati" ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, lett. i), del Regolamento OPC, trova applicazione il meccanismo di sostituzione dei membri correlati con dei supplenti in applicazione dei presidi equivalenti indicati nell'articolo 9 del Regolamento del Comitato Parti Correlate.

Con specifico riguardo al Comitato per la Remunerazione, nel caso in cui, in relazione a una specifica operazione, uno o più componenti del Comitato per la Remunerazione siano da considerarsi "correlati" ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, lett. i), del Regolamento OPC, trovano applicazione, a seconda dei casi, i seguenti meccanismi di sostituzione:

- (i) nel caso in cui il Comitato per la Remunerazione sia composto da cinque Amministratori, tutti indipendenti ai sensi della presente Procedura, e i componenti correlati siano in numero non superiore a due, le attività di competenza del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, costituito dai restanti Amministratori non correlati e Indipendenti, sia che si tratti di un'Operazione di maggiore rilevanza sia che si tratti di un'Operazione di minore rilevanza;
- (ii) nel caso in cui il Comitato per la Remunerazione sia composto da cinque Amministratori, in maggioranza indipendenti ai sensi della presente Procedura, e ci sia un componente correlato:
 - a. qualora i restanti quattro Amministratori non correlati siano tutti Indipendenti, le attività di competenza del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, costituito dai restanti Amministratori, sia che si tratti di un'Operazione di maggiore rilevanza sia che si tratti di un'Operazione di minore rilevanza;
 - b. qualora i restanti quattro Amministratori non correlati siano in maggioranza indipendenti:
 - se si tratta di Operazione di minore rilevanza, il parere del Comitato per la Remunerazione è reso dal medesimo Comitato, costituito dai restanti Amministratori;
 - se si tratta di Operazione di maggiore rilevanza, le attività del Comitato per la Remunerazione

¹ Il Comitato per la Remunerazione esprime il parere preventivo di cui all'art. 7 del Regolamento Consob per le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e ai dirigenti con responsabilità strategiche (come definito nel Regolamento Consob), diversi da quelli deliberati dall'Assemblea dei Soci e svolge le ulteriori funzioni ad esso eventualmente attribuite dalle procedure aziendali in materia di operazioni con parti correlate.

sono espletate dal Comitato medesimo, costituito dai soli tre restanti Amministratori indipendenti;

- c. qualora i restanti quattro Amministratori non correlati non siano in maggioranza indipendenti:
- se si tratta di Operazione di minore rilevanza, il parere del Comitato per la Remunerazione è reso dal medesimo Comitato, costituito dai due restanti Amministratori indipendenti e dal restante Amministratore non esecutivo non indipendente con la maggiore anzianità di carica nel Comitato medesimo ovvero, in subordine, più anziano d'età.
 - se si tratta di Operazione di maggiore rilevanza, il Presidente del Comitato per la Remunerazione provvede alla sostituzione dei componenti non indipendenti con almeno un Amministratore indipendente non correlato, diverso dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuato secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, in modo tale che il Comitato per la Remunerazione risulti costituito da almeno tre Amministratori indipendenti e non correlati. Le attività del Comitato per la Remunerazione sono quindi espletate da quest'ultimo, così ricostituito. Nel caso in cui non residui, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), almeno un Amministratore indipendente non correlato con cui effettuare la predetta sostituzione, le attività del Comitato sono espletate dai due Amministratori indipendenti non correlati, i quali rilasciano i pareri richiesti all'unanimità dei voti, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;

(iii) nel caso in cui il Comitato per la Remunerazione sia composto da cinque Amministratori, in maggioranza indipendenti ai sensi della presente Procedura, e i componenti correlati siano pari a due:

- a. qualora i restanti tre Amministratori non correlati siano tutti Indipendenti, le attività di competenza del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, costituito da questi ultimi, sia che si tratti di un'Operazione di maggiore rilevanza sia che si tratti di un'Operazione di minore rilevanza;
- b. qualora i restanti tre Amministratori non correlati siano in maggioranza indipendenti:
- se si tratta di Operazione di minore rilevanza, il parere del Comitato per la Remunerazione è reso da questi ultimi, costituito dai restanti Amministratori;
 - se si tratta di Operazione di maggiore rilevanza, il Presidente del Comitato per la Remunerazione provvede alla sostituzione del componente non indipendente con un Amministratore indipendente non correlato diverso dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuato secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato sono espletate dal Comitato per la Remunerazione, così ricostituito. Nel caso in cui non residuino, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), Amministratori

indipendenti non correlati con cui effettuare la predetta sostituzione, le attività del Comitato sono espletate dai due Amministratori indipendenti non correlati rimasti nel Comitato per la Remunerazione, i quali rilasciano i pareri richiesti all'unanimità dei voti, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;

c. qualora i restanti tre Amministratori non correlati siano in maggioranza non indipendenti:

- se si tratta di Operazione di minore rilevanza, il Presidente del Comitato per la Remunerazione provvede a integrare quest'ultimo con almeno un Amministratore indipendente non correlato, diverso dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuato secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, in modo tale che il Comitato per la Remunerazione risulti costituito da almeno tre Amministratori indipendenti e non correlati. A tal fine, viene sostituito il componente non indipendente meno anziano di carica (quale componente del Comitato per la Remunerazione) o, in subordine, meno anziano d'età. Nel caso in cui non residui, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), almeno un Amministratore indipendente non correlato con cui effettuare la predetta sostituzione, il parere di competenza del Comitato per la Remunerazione è reso all'unanimità dei voti dai due Amministratori indipendenti non correlati, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;
- se si tratta di Operazione di maggiore rilevanza, il Presidente del Comitato provvede alla sostituzione dei componenti non indipendenti con due Amministratori indipendenti non correlati, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuati secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, così ricostituito. Nel caso in cui non residuino, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), due Amministratori indipendenti non correlati con cui effettuare la predetta sostituzione, ma sia comunque possibile effettuare almeno una sostituzione, le attività del Comitato sono espletate dai due Amministratori indipendenti non correlati, i quali rilasciano i pareri richiesti all'unanimità dei voti, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;

(iv) nel caso in cui il Comitato per la Remunerazione sia composto da tre Amministratori, tutti indipendenti ai sensi della presente Procedura, e ci sia un componente correlato:

- se si tratta di un'Operazione di minore rilevanza, il Presidente del Comitato provvede alla sostituzione del componente correlato con un Amministratore indipendente non correlato ovvero – in subordine – con un Amministratore non esecutivo non indipendente e non correlato, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuati secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di

carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, così ricostituito. Nel caso in cui non residuino, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), Amministratori con cui effettuare tale sostituzione, il parere è reso all'unanimità dai due restanti Amministratori indipendenti, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;

- Se si tratta di un'Operazione di maggiore rilevanza, il Presidente del Comitato provvede alla sostituzione del componente correlato con un Amministratore indipendente non correlato, diverso dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuato secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, così ricostituito. Nel caso in cui non residui, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), un Amministratore indipendente non correlato con cui effettuare la sostituzione, le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dai due restanti Amministratori indipendenti, i quali rilasciano i pareri richiesti all'unanimità dei voti, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;

(v) nel caso in cui il Comitato per la Remunerazione sia composto da tre Amministratori, tutti indipendenti ai sensi della presente Procedura, e vi siano due componenti correlati:

- se si tratta di un'Operazione di minore rilevanza, il Presidente del Comitato provvede alla sostituzione dei componenti correlati con due Amministratori non esecutivi non correlati, di cui almeno uno indipendente, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuati secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, così ricostituito. In via subordinata, il Presidente sostituisce i due componenti correlati con un Amministratore indipendente non correlato diverso dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuato secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età; il parere del Comitato per la Remunerazione è reso, all'unanimità, dal restante Amministratore indipendente del Comitato medesimo e dall'Amministratore indipendente individuato ai sensi di quanto precede, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole.
- Se si tratta di un'Operazione di maggiore rilevanza, il Presidente del Comitato provvede alla sostituzione dei componenti correlati con due Amministratori indipendenti non correlati, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuati secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate

dal medesimo Comitato, così ricostituito. Nel caso in cui non residui, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), un solo Amministratore indipendente non correlato con cui effettuare la sostituzione, le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal restante Amministratore indipendente e dall'Amministratore indipendente individuato ai sensi di quanto precede, i quali rilasciano i pareri richiesti all'unanimità dei voti, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;

(vi) nel caso in cui il Comitato per la Remunerazione sia composto da tre Amministratori, in maggioranza indipendenti ai sensi della presente Procedura, e ci sia un componente correlato:

- se si tratta di un'Operazione di minore rilevanza e il componente correlato sia un Amministratore non indipendente, il Presidente del Comitato provvede alla sostituzione di quest'ultimo con un Amministratore indipendente non correlato ovvero – in subordine – con un Amministratore non esecutivo non indipendente e non correlato, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuati secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, così ricostituito. Nel caso in cui non residuino, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), Amministratori con cui effettuare tale sostituzione, il parere è reso all'unanimità dai due restanti Amministratori indipendenti del Comitato per la Remunerazione, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;
- se si tratta di un'Operazione di minore rilevanza e il componente correlato sia un Amministratore indipendente, il Presidente del Comitato provvede alla sostituzione di quest'ultimo con un Amministratore indipendente non correlato, diverso dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuato secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, così ricostituito. Nel caso in cui non residui, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), un Amministratore indipendente con cui effettuare tale sostituzione, si applica quanto previsto dal successivo punto (viii);
- se si tratta di un'Operazione di maggiore rilevanza e il componente correlato sia un Amministratore non indipendente, il Presidente del Comitato provvede alla sostituzione di quest'ultimo con un Amministratore indipendente non correlato, diverso dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuato secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, così ricostituito. Nel caso in cui non residui, all'interno del Consiglio di Amministrazione (e con

l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), un Amministratore indipendente con cui effettuare tale sostituzione, le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dai due restanti Amministratori indipendenti, i quali rilasciano i pareri richiesti all'unanimità dei voti, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;

- se si tratta di un'Operazione di maggiore rilevanza e il componente correlato sia un Amministratore indipendente, il Presidente del Comitato provvede a sostituire quest'ultimo e il restante componente non indipendente del Comitato con due Amministratori indipendenti non correlati, diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, individuati secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – in ordine di anzianità d'età, e le attività del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal medesimo Comitato, così ricostituito. Nel caso in cui residui, dall'interno del Consiglio di Amministrazione (e con l'esclusione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), un solo Amministratore indipendente, quest'ultimo viene individuato in sostituzione del restante componente non indipendente del Comitato per la Remunerazione; le attività di quest'ultimo sono quindi espletate dal restante Amministratore indipendente del Comitato per la Remunerazione e dall'Amministratore indipendente individuato in sostituzione ai sensi di quanto precede, i quali rilasciano i pareri richiesti all'unanimità dei voti, se del caso anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione; in mancanza dell'unanimità, il parere si intende dunque come non favorevole;

- (vii) in tutti i casi di sostituzione di cui ai precedenti punti, nell'ipotesi in cui uno dei componenti sostituito sia il Presidente, la presidenza del Comitato per la Remunerazione viene assunta dal membro più anziano nella carica di Amministratore o, in subordine – in caso di parità di anzianità di carica – dal più anziano d'età tra i rimanenti componenti non correlati del Comitato per la Remunerazione;
- (viii) in tutti i casi non contemplati dai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), e (vi), le attività che, ai sensi della presente Procedura, sono di competenza del Comitato per la Remunerazione sono espletate dal Comitato Parti Correlate e, in ipotesi di correlazione di uno o più dei suoi componenti, trovano applicazione i meccanismi di sostituzione previsti dall'art. 9 del Regolamento del Comitato Parti Correlate.

4.3.1 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Con riferimento alle Operazioni di minore rilevanza, il Comitato riceve dal Presidio Organizzativo l'informativa di cui al paragrafo 4.2.1 con congruo anticipo, al più tardi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato stesso. La congruità dell'anticipo è valutata dal Presidio Organizzativo, tenendo conto tra l'altro delle specifiche caratteristiche dell'operazione, del relativo valore, della complessità della stessa, e di altre circostanze che possano essere di volta in volta ritenute rilevanti, quali ad esempio la circostanza che il Comitato possa ragionevolmente richiedere di avvalersi di un esperto indipendente.

Il Comitato, entro un congruo termine – e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del

Comitato – esprime un preventivo parere motivato non vincolante sull'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere preventivo del Comitato è allegato al verbale della riunione che ha analizzato l'operazione e viene trasmesso al Presidio Organizzativo e all'Organo deliberante secondo le relative competenze, come disposto dai paragrafi 4.4.1 e 4.4.2.

Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese di Cattolica, da uno o più Esperti indipendenti di propria scelta esterni al Comitato, verificandone preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC, secondo quanto previsto dal Regolamento del Comitato.

4.3.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Con riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato:

- (i) è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato da parte degli organi delegati e dei soggetti incaricati alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria, tra cui il Presidio OPC, l'organo amministrativo o l'Alta Direzione (nei casi in cui la stessa curi direttamente l'istruttoria dell'operazione);
- (ii) ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- (iii) ha facoltà di farsi assistere, a spese di Cattolica, da uno o più Esperti indipendenti, di propria scelta esterni al Comitato, verificandone preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC, secondo quanto previsto dal Regolamento del Comitato;
- (iv) in vista delle riunioni in cui il Comitato è chiamato a rendere il proprio parere vincolante, riceve dai soggetti di cui al precedente punto i), con congruo anticipo, e comunque [di norma] almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato stesso, , un'informativa scritta che contenga, oltre a quanto richiesto dal precedente paragrafo 4.2.1, -informazioni complete ed adeguate in relazione a tutti gli elementi di cui all'Allegato 4 al Regolamento OPC, in quanto applicabili, unitamente ad eventuale altra documentazione informativa e di supporto relativa all'operazione predisposta e/o messa a disposizione nel corso dell'attività istruttoria e/o delle trattative (quale ad es. documentazione contrattuale, analisi e valutazioni di esperti, pareri di esperti, etc.); il predetto termine è rinunciabile con voto unanime dei membri del Comitato;
- (v) è chiamato a rilasciare un preventivo parere motivato vincolante sull'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato.

Le attività di cui ai primi due punti possono essere delegate dal Comitato ad uno o più dei suoi componenti, in riferimento a una specifica operazione

Fermo quanto sopra, in ogni caso, le Funzioni Operative, se del caso in coordinamento con le eventuali ulteriori funzioni competenti a condurre le trattative, sono tenute garantire, anche per il tramite del Presidio OPC, un

tempestivo e corretto flusso informativo verso i membri del Comitato con riferimento alla possibile operazione con parte correlata.

4.3.3 REMUNERAZIONI

Per le decisioni riguardanti Operazioni con parti correlate di maggiore e di minore rilevanza relative all'assegnazione di remunerazioni e/o benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, diversi da quelli esclusi dall'applicazione della presente Procedura ai sensi del paragrafo 5.5 - il parere preventivo di cui all'art. 7 del Regolamento OPC viene formulato dal Comitato per la Remunerazione.

Qualora venga sottoposta all'esame del Comitato per la Remunerazione una proposta riguardante uno dei componenti del Comitato stesso, tale membro non parteciperà alle attività del parere e troveranno applicazione, se del caso, i meccanismi di sostituzione di cui al precedente paragrafo 4.2.

4.4 APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.4.1 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

L'Organo deliberante riceve dal Comitato, per il tramite del Presidio Organizzativo, il parere sull'operazione di cui al precedente paragrafo 4.3.1, corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti indipendenti e di un'informativa analoga a quella di cui al paragrafo 4.2.1.

L'organo deliberante approva le Operazioni di minore rilevanza, fornendo adeguata motivazione circa l'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; di tale motivazione è dato conto nell'eventuale verbale della deliberazione.

Nel caso in cui il Comitato abbia espresso parere negativo, la decisione in ordine all'approvazione dell'operazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale fornisce analitica motivazione delle ragioni per le quali è stata comunque assunta e puntuale riscontro delle osservazioni espresse dal Comitato.

Nel caso di Operazioni di minore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett d-bis) del Regolamento OPC, gli Amministratori coinvolti nell'operazione si devono astenere dalla votazione sulla stessa.

Qualora un'Operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, le disposizioni di cui al paragrafo 4.3.1 e del presente paragrafo trovano applicazione con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea.

4.4.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Il Regolamento OPC prevede una riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza cui non risultano applicabili i casi di esenzione di cui al

successivo articolo 5.

Fanno eccezione le ipotesi di ricorso alla disciplina di cui art. 8, comma 2, del Regolamento OPC (cd. "whitewash" e su cui *infra*) nonché le operazioni che rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto all'art. 11 del Regolamento OPC.

Ai fini della decisione del Consiglio di Amministrazione in ordine all'approvazione di un'Operazione di maggiore rilevanza, quest'ultimo riceve dal Comitato, per il tramite del Presidio Organizzativo, il parere sull'operazione di cui al precedente paragrafo 4.3.2, corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti indipendenti e di un'informativa analoga a quella di cui al medesimo paragrafo 4.3.2. Il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione di maggiore rilevanza fornendo adeguata motivazione sull'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; di tale motivazione è dato conto nel verbale della deliberazione, nel quale occorre altresì specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Gli Amministratori coinvolti nell'operazione si devono in ogni caso astenere dalla votazione sulla stessa.

Qualora un'Operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, le disposizioni di cui al paragrafo 4.3.2 e del presente paragrafo trovano applicazione con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea.

Qualora il Comitato abbia espresso un parere condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'operazione a condizione che siano stati effettivamente recepiti tali rilievi, così come formulati, fermo restando in tal caso che, ai fini della Procedura, non si renderà necessario il rilascio, da parte del Comitato, di un nuovo parere. In ogni caso, nell'informativa sull'esecuzione dell'operazione – da rendere, a cura della Funzione Operativa proponente l'operazione stessa, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il Controllo sulla Gestione (i) nonché al Presidio Organizzativo – è fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle eventuali condizioni apposte al rilascio del parere in esame.

In caso di parere negativo espresso dal Comitato, l'operazione – in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto Sociale di Cattolica – potrà essere comunque autorizzata dall'Assemblea (o approvata, qualora di competenza di quest'ultima) qualora, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei Soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (cd. "whitewash").

Al fine di valutare la non correlazione dei Soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione.

4.4.3 OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Nel caso di Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate, l'Alta Direzione della controllata, anche per il tramite della Funzione Operativa dalla stessa indicata, deve informare tempestivamente il Presidio Organizzativo, affinché, anche con il supporto della medesima Funzione Operativa, provveda agli adempimenti e alle valutazioni di cui al Paragrafo 4.2 e alla conseguente, eventuale, attivazione dell'*iter*

istruttorio e deliberativo richiesto dalla presente Procedura a seconda della tipologia di operazione di volta in volta interessata.

Alle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate sono applicabili tutte le disposizioni di natura istruttoria, deliberativa e informativa previste dalla presente Procedura.

Fermo quanto precede, le disposizioni di natura informativa previste dalla presente Procedura in conformità con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento OPC trovano applicazione con riferimento alle operazioni compiute da tutte le Società Controllate, a prescindere dal fatto che esse siano o meno qualificabili come Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate.

4.4.4 DELIBERE QUADRO

Ai fini della presente Procedura sono ammesse Delibere Quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

Le Delibere Quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza:

- i. le operazioni oggetto delle stesse;
- ii. il prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento;
- iii. la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.

In considerazione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera, cumulativamente considerate, è seguito l'*iter* deliberativo previsto per le Operazioni di maggiore ovvero di minore rilevanza.

5. CASI E FACOLTA' DI ESCLUSIONE

5.1 OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD

Ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 8, e dell'art. 13, comma 3, lettera c), del Regolamento OPC, alle Operazioni ordinarie di maggiore o minore rilevanza concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard non si applicano le disposizioni di cui alla presente Procedura. In tali casi si applica il successivo paragrafo 6.2.4. del presente documento in ambito di flussi informativi.

In adempimento a quanto prevede l'art. 4, comma 1, lett. e-bis) del medesimo Regolamento OPC, il Comitato è chiamato a verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di maggiore rilevanza definite Ordinarie e concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

A tal fine, il Comitato:

- (i) ricevuta dal Presidio OPC, ai sensi del precedente paragrafo 4.2.2., l'informativa sulle Operazioni di maggiore rilevanza in relazione alle quali il medesimo Presidio OPC, con il supporto della Funzione Operativa, ritenga applicabile l'esclusione prevista per le Operazioni ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, verifica preventivamente la corretta applicazione di tale causa di esclusione e ne dà riscontro alla Funzione Operativa per il tramite del Presidio OPC;
- (ii) ricevuta dal Presidio OPC, ai sensi del successivo paragrafo 6.1, l'informativa *ex post* sulle Operazioni di maggiore rilevanza considerate esenti, ri-verifica *ex post*, alla prima riunione utile, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione delle Operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

5.2 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Le Operazioni di importo esiguo non sono soggette all'applicazione della presente Procedura né del Regolamento OPC.

Sono considerate esigue le seguenti operazioni, se rientranti nelle soglie sotto riportate:

	IPOTESI	VALORI IN EURO
	1. PERSONE FISICHE - GENERALE	100.000,00
SOGLIE DI ESIGUITA'	2. PERSONE GIURIDICHE INFRAGRUPPO	1.000.000,00
	3. PERSONE GIURIDICHE EXTRAGRUPPO	250.000,00

5.3 OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC e purché non ricorrano interessi significativi di altre Parti Correlate di Cattolica, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni infragruppo.

In via generale, e ferme le valutazioni caso per caso, si ritiene possano sussistere "interessi significativi" di altre Parti Correlate di Cattolica qualora:

- nel capitale sociale della controllata o della collegata un'altra Parte Correlata di Cattolica (diversa da una Società Controllata al 100%) detenga una partecipazione pari ad almeno il 20%;
- in aggiunta alla mera condivisione di esponenti da parte delle società parti dell'operazione, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con cui l'operazione è svolta e il peso di tale specifica componente superi il 25% della retribuzione complessiva del soggetto interessato.

La delibera dell'organo competente relativa all'operazione infragruppo dovrà contenere elementi che attestino l'intervenuta verifica circa l'assenza di interessi significativi con riferimento alla specifica operazione.

5.4 OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

5.5 ALTRI CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non trovano applicazione in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo eventualmente preventivamente determinato dall'Assemblea ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Fermo restando l'obbligo di fornire nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale allegata al bilancio le informazioni previste nell'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, le disposizioni di cui alla presente Procedura non trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti operazioni:

- i. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF

e le relative operazioni esecutive;

- ii. le deliberazioni, diverse da quelle di cui al primo capoverso del presente paragrafo, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 13, comma 3, lett b), del Regolamento OPC.

Le disposizioni della presente Procedura, fatto salvo quanto previsto in tema di informazione al pubblico definito dall'art. 5 del Regolamento OPC, non si applicano alle Operazioni con parti correlate realizzate sulla base di:

- i. istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
ovvero
- ii. disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società non si avvale delle ipotesi di esenzione previste dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento OPC.

6. FLUSSI INFORMATIVI

6.1 COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ORGANI SOCIALI

Fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa di legge e regolamentare, il Presidio Organizzativo, con cadenza trimestrale:

- (i) fornisce al Comitato Parti Correlate (e al Comitato per la Remunerazione per quanto di competenza di quest'ultimo, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il Controllo sulla Gestione e al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un'informativa completa sull'esecuzione delle Operazioni di maggiore e minore rilevanza (diverse da quelle escluse ai sensi del precedente articolo 5) in precedenza approvate ai sensi della presente Procedura.

In riferimento alle Operazioni di minore rilevanza che non siano state sottoposte al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, la predetta informativa dà altresì evidenza dell'interesse di Cattolica al compimento delle stesse, degli eventuali rischi e delle relative condizioni;

- (ii) fornisce al Comitato Parti Correlate (e al Comitato per la Remunerazione per quanto di competenza di quest'ultimo), al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il Controllo sulla Gestione e al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari] le operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro;
- (iii) trasmette le relazioni sul monitoraggio *ex post* ai sensi del successivo articolo 7.

In aggiunta a quanto sopra, il Presidio Organizzativo:

- (i) con cadenza annuale, fornisce al Comitato Parti Correlate (e al Comitato per la Remunerazione per quanto di competenza di quest'ultimo), al Consiglio di Amministrazione al Comitato per il Controllo sulla Gestione e al Dirigente Preposto, una completa informativa sulle operazioni segnalate al Presidio e dallo stesso istruite, anche su base aggregata.
- (ii) con cadenza annuale, fornisce al Comitato Parti Correlate, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati tra quelli applicabili ai sensi del precedente articolo 5, con riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza, fermo restando che, in relazione alle Operazioni di maggiore rilevanza considerate esenti in quanto Operazioni ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il Presidio Organizzativo comunica al Comitato Parti Correlate, entro il termine di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento OPC:
 - la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione che ha beneficiato dell'esclusione;
 - le motivazioni per le quali è stato ritenuto che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

6.2 INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.2.1 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel caso di operazioni concluse senza il parere favorevole del Comitato, Cattolica mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al predetto documento informativo ovvero sul sito *internet* istituzionale.

6.2.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili stabilite dall'art. 154-bis del TUF, in occasione di Operazioni di maggiore rilevanza non escluse dall'applicazione della Procedura, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, Cattolica dovrà predisporre il documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento OPC.

Fermo restando quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili predisposte ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del TUF, in occasione di operazioni non escluse dall'applicazione della Procedura, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza, superino le soglie di rilevanza, ove cumulativamente considerate, la Società dovrà predisporre il documento informativo, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC. In tali casi, al fine di verificare il superamento delle soglie dimensionali, verranno considerate le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio sociale, che non ricadano tra le operazioni escluse ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento OPC, così come individuate nel paragrafo 5 della presente Procedura, concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società. Inoltre, le operazioni oggetto di informativa nel documento informativo pubblicato in seguito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo, non dovranno più essere considerate, seppure l'esercizio sociale non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

Resta fermo che, nel caso di superamento delle soglie di rilevanza per effetto del cumulo di più operazioni, la Società può includere le informazioni richieste anche su base aggregata, per operazioni omogenee, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento OPC.

Il documento informativo viene messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero, qualora la delibera riguardi la presentazione di una proposta contrattuale, entro sette giorni dalla data di conclusione del contratto o del preliminare di contratto.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le Società Controllate devono fornire tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione o del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Al fine di assicurare l'identificazione di tali fattispecie, le Funzioni Operative debbono segnalare tempestivamente al Presidio Organizzativo l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza.

Al documento informativo devono essere allegati:

- i pareri espressi dal Comitato;
- i pareri degli Esperti Indipendenti cui il Comitato stesso si sia eventualmente avvalso, ovvero – motivando la scelta – quantomeno i loro elementi essenziali secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del Regolamento OPC;
- i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione, ovvero – motivando la scelta – quantomeno i loro elementi essenziali secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del Regolamento OPC.

Il documento informativo e i predetti pareri sono trasmessi alla Consob contestualmente alla diffusione al pubblico.

6.2.3 INFORMATIVA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, la Società deve fornire informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, ivi comprese quelle Ordinarie e concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera c) ii), del Regolamento OPC;
- su altre eventuali Operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società

nel periodo di riferimento.

Ai fini di quanto precede, l'informazione al pubblico sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza può essere fornita mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del paragrafo 6.2.2, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Al fine di consentire l'inserimento delle suddette informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, il Presidio Organizzativo trasmette al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il documento informativo predisposto per le Operazioni di maggiore rilevanza e l'informativa di cui al paragrafo 6.1 della presente Procedura.

6.2.4 OPERAZIONI ORDINARIE DI MAGGIORE RILEVANZA

Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, per le Operazioni ordinarie di maggiore rilevanza che si sono concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, che hanno quindi beneficiato dell'esclusione secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1 della presente Procedura, la Società comunica alla Consob, entro il termine di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento OPC:

- i) la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- ii) le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

Si specifica che, per tali operazioni, non è prevista la pubblicazione del documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento OPC sulle operazioni di cui al paragrafo 6.2.2.

6.2.5 DELIBERE QUADRO

In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società dovrà predisporre e pubblicare il documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento OPC, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia prevista per le Operazioni di maggiore rilevanza.

Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate ai sensi del paragrafo 6.2.2.

6.2.6 COMUNICATI STAMPA

Nel caso in cui una Operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute almeno le seguenti informazioni in aggiunta a quelle richieste dalla predetta norma:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

- d) se l'operazione supera o meno le soglie delle Operazioni di maggiore rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo ai sensi del paragrafo 6.2.2;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui al paragrafo 5 della presente Procedura;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato (o dei presidi equivalenti).

7. MONITORAGGIO TRIMESTRALE EX POST

Il Presidio Organizzativo, sulla base di apposite estrazioni informatiche dagli applicativi aziendali, di competenza della Direzioni IT di capogruppo, effettua trimestralmente un'attività di monitoraggio *ex post*, a campione, riguardante la corretta applicazione delle disposizioni applicabili alle Operazioni con parti correlate poste in essere da/con Cattolica e da parte delle Società del Gruppo con riferimento alle operazioni poste in essere dalle Funzioni Operative che non siano state oggetto di preventiva comunicazione al Presidio stesso ai sensi del precedente paragrafo 4.2. Il rispetto delle previsioni normative è demandato alle funzioni fondamentali della Società, che vi provvedono coerentemente con quanto previsto dai loro piani.

Le relazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse, a fini informativi, al Comitato Parti Correlate e al Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica con cadenza trimestrale.

ALLEGATI

